COMUNE DI BIENNO - E PROVINCIA DI BRESCIA

Prot. N 0003806 - 13/05/2022

Cla: 4.4



Verbale n. 11_2022 del 13/05/2022

Oggetto: Parere sulla Modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Bienno (BS), dott. Giuseppe Dell'Erba (nominato con D.C.C. n. 57 del 21/12/2019 per il triennio 2020/2022), rilascia su richiesta dell'Ente il seguente parere sulla proposta di deliberazione relativa alla "Modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024", ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- ai sensi delle disposizioni vigenti (in particolare l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 39 della Legge n. 449/1997), gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e che la programmazione deve essere improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede l'obbligo da parte della Giunta Comunale, quale atto di programmazione dinamica, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere con cadenza annuale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance (compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio oltreché alla revisione delle dotazioni organiche), alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Tenuto conto che:

- il limite della spesa del personale è fissato dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della Legge n. 296/2006, dall'anno 2014, nel valore medio del triennio 2011/2013 di tale spesa;
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle Amministrazione Pubbliche" sono state adottate con D.M. della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica in data 08/05/2018;
- tale parametro deve essere ora coordinato con quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. il quale ha introdotto una modifica sostanziale alla disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

per l'attuazione di tale ultima disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020 (Decreto attuativo), pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure (individuando i c.d. valori soglia) per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 che è stato emanato in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, il quale stabilisce che "... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbía esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, (...), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. (...). I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Tenuto conto che il Commissario dell'Ente con deliberazione n. 163 del 07/12/2021 (assunta con i poteri della Giunta Comunale) ha approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024;

Visto il Piano Triennale di Fabbisogni di Personale per il triennio 2022/2024 redatto dall'Ente, in conformità alla vigente normativa in materia;

Considerato che la relativa spesa per le assunzioni è inserita negli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente, bilancio di previsione 2022/2024;

Appurata la necessità da parte dell'Ente di:

- modificare la dotazione organica vigente;
- modificare la programmazione del personale;
- aggiornare, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2021 con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 05/05/2022, il calcolo della capacità assunzionale di cui Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", in caso di modifiche al Piano Assunzioni in vigore;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario (da assumere con i poteri della Giunta Comunale) relativa alla "Modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024" e l'allegato "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022 – 2024" (oggetto di modifica).

Preso atto che, in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, non emergono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale dipendente per l'anno 2022;

Preso atto:

- della deliberazione della G.C. n. 19 del 03/03/2022, relativa alle dimissioni volontarie per collocamento a riposo del dipendente sig. Panizzoli Silvano;
- della deliberazione della G.C. n. 40 del 28/04/2022, relativa alle dimissioni dimissioni volontarie della dipendente sig. Catina Morandini;
- che l'Ente intende:
 - o modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 prevedendo la sostituzione del personale dimissionario e l'aggiornamento della capacità assunzionale ai dati del rendiconto per l'esercizio 2021;
 - modificare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 nei seguenti termini:
 - anno 2022:
 - assunzione di una unità di personale cat C per Ufficio di Polizia Locale (agente di polizia locale) a tempo pieno in sostituzione del dipendente cat C cessato il 02/11/2020 (come già previsto nel piano approvato con delibera GC n. 163/2021);
 - assunzione di una unità di personale cat D per servizi finanziari a tempo pieno in sostituzione del dipendente cat D che cesserà il 31/07/2022;
 - ➤ assunzione di una unità di personale cat B3 per servizi tecnici a tempo pieno in sostituzione del dipendente cat B1 che cesserà il 30/09/2022;
 - anno 2023:
 - nessuna assunzione a tempo indeterminato;
 - anno 2024:
 - > nessuna assunzione a tempo indeterminato;
- che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006, per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 è pari ad € 671.057,25;
- che la spesa derivante dalla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (escluso il turn-over), calcolata in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) del D.P.C.M. 17/03/2020 è pari a:
 - € 33.257,63 per assunzione n. 1 unità personale a tempo pieno cat. C (agente di polizia locale) anno 2022;
 - € 34.573,10 per assunzione di n. 1 unità di personale a tempo pieno cat D (istruttore direttivo) anno 2022;

■ € 29.043,19 per assunzione di 1 unità di personale a tempo pieno cat B1 (operatore) anno 2022;

Rilevato che:

- la spesa riferita alla dotazione organica dell'Ente per il triennio 2022-2024 rispetta il limite di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006;
- la spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per gli anni 2022-2024, non supera l'incremento massimo annuale consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5, comma 1, Decreto attuativo 17/03/2020), nonché il valore soglia massimo di riferimento ("valore soglia più basso") indicato nella Tabella 1 (art. 4, comma 1, Decreto attuativo 17/03/2020);
- in ogni caso, la spesa annua del personale derivante dalla programmazione delle assunzioni non supera la spesa massima potenziale calcolata ai sensi dell'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. (€ 671.057,25), tenendo conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto attuativo, la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5, su base annua, da ricalcolare a consuntivo in base all'effettiva decorrenza delle nuove assunzioni previste, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i..;

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione,

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- l'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020 (Decreto attuativo);
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Verificati:

- il rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di spese per il personale;
- il rispetto del vincolo di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- la non sussisteza di condizioni strutturalmente deficitarie:
- il permanere degli equilibri di bilancio;

ESPRIME

per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024".

IL REVISORE DEI CONTI Dott. Giuseppe Dell'Erba (*)

^(*) Documento informatico firmato digitalmente (con modalità PAdES-BES) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

